

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

CTM

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "CTM" con sede nel comune di Guiglia in Via Per Marano, n. 676/F.

L'assemblea ordinaria può variare l'indirizzo della sede dell'associazione all'interno dello stesso Comune, senza modificare il presente Statuto; l'assemblea straordinaria può variare l'indirizzo della sede nei restanti casi, modificando così lo Statuto.

L'associazione potrà aprire sedi secondarie.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 3 - Anno sociale

L'anno sociale va dal 1° Settembre al 31 Agosto. L'esercizio sociale in essere al momento della modifica del presente Statuto terminerà il 31 Agosto e quindi il primo anno sociale ha termine il 31 agosto 2019

ART. 4 - Statuto e regolamenti

L'Associazione Culturale CTM è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.


Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

ART. 5 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione è inquadrata nell'ambito delle attività di "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale" e di altre attività di interesse generale; non ha scopo di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali; è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'Associazione si prefigge le seguenti finalità sociali:

- promuovere la comunicazione tra le persone attraverso il linguaggio teatrale e, in generale dell'arte nelle sue diverse espressioni;
- sviluppare iniziative di ricerca e studio, di approfondimento e di divulgazione della cultura teatrale;
- favorire lo sviluppo della creatività e l'arricchimento culturale dei singoli, soprattutto nel campo del teatro e dalla comunicazione;



- favorire l'aggregazione di bambini e ragazzi attraverso la partecipazione ad attività teatrali, allo scopo di consentire un corretto ed armonico sviluppo educativo, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale.
- favorire l'aggregazione di adulti attraverso lo sviluppo e la realizzazione della passione comune per il linguaggio teatrale e per la sua diffusione.

L'Associazione, a tal fine, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, organizza e promuove:

- corsi, seminari, stage, e attività in genere, anche in collaborazione con le scuole, nel campo del teatro, della musica ed in generale di tutte le attività artistiche;
- spettacoli e performance teatrali in genere;
- convegni, manifestazioni, saggi, mostre e iniziative editoriali;
- attività di animazione e aggregazione rivolte a bambini e ragazzi, costituite anche da momenti di gioco nonché da attività culturali formative.

Può inoltre partecipare a progetti, bandi, concorsi le cui finalità siano riconducibili agli scopi e attività istituzionali.

Attività e corsi possono essere svolti anche a favore dei non soci e altresì in luoghi diversi dalla sede sociale.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività marginali connesse alle attività istituzionali allo scopo di assicurarsi finanziamenti necessari al perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione può ospitare temporaneamente nei propri locali attività simili o complementari a quelle istituzionali svolte da soggetti affini all'associazione, per tipologia e finalità.

TITOLO II - I SOCI

ART. 6 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti, anche non riconosciuti, che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle.

Assumono la qualifica di soci coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, abbiano presentato domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dopo averla esaminata, in caso di risposta positiva disporrà l'iscrizione nel libro soci, di cui darà comunicazione all'interessato, anche verbalmente.

La domanda di ammissione comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare ciascuno dei propri membri ad accettare provvisoriamente le domande di ammissione pervenute; salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda di ammissione dovesse essere respinta, motivatamente, la mancata ammissione dovrà essere comunicata in forma scritta all'interessato. L'aspirante socio non ammesso potrà fare richiesta, con atto scritto, direttamente all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della non ammissione: l'assemblea è chiamata ad esprimersi entro 90 giorni. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

ART. 7 - Quote annuali

L'importo delle quote d'iscrizione annuale è stabilito, all'inizio di ciascun anno sociale, dal Consiglio Direttivo.

La quota dovrà essere versata entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, o, per i nuovi associati, entro 30 giorni dal momento della ammissione a socio..

La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione ed è intrasmissibile, sia per atto fra vivi che per successione, non rivalutabile, non rimborsabile, né dà diritto alla percezione di utili sotto qualsiasi forma e pertanto neppure a distribuzione di riserve, fondi o capitale.

Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dal presente Statuto, comporta automaticamente il decadimento dalla qualifica di socio, senza alcuna comunicazione preventiva.

ART. 8 - Diritti

Tutti i soci hanno diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto, purché maggiorenni, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per le altre attribuzioni assembleari;
- candidarsi ed essere eletti quali membri degli organi sociali, purché soci da almeno 6 mesi.

ART. 9 - Doveri

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri aderenti nonché all'esterno dell'Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno per:

- a. causa di morte;
- b. recesso;
- c. mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti all'art 7 del presente Statuto;
- d. esclusione deliberata dall'assemblea dei soci.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto dalla data di presentazione della domanda.

L'esclusione di cui al punto "c" del presente articolo è automatica e la cancellazione viene indicata nel libro soci ad opera del Consiglio Direttivo, senza alcuna comunicazione al socio decaduto.

L'esclusione, a seguito di comportamenti, da parte del socio, che violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa, su proposta del C.D., dall'Assemblea dei soci, nella prima convocazione utile; la delibera di esclusione è comunicata al socio in forma scritta a cura del C.D.

TITOLO III - ORGANI

ART.11 - *Gli organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

ART. 12 - *L'Assemblea*

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; ogni socio ha diritto ad un solo voto, soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque diritto ad un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

La convocazione viene pubblicizzata mediante comunicazione sul sito istituzionale o su un altro social network, in assenza di questo, attraverso l'indirizzo mail indicato dal socio al momento dell'iscrizione, almeno 15 giorni prima della data prefissata.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la definizione delle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- l'esclusione dei soci, su richiesta dal C. D., come da art.10 del presente Statuto;
- le modifiche dello Statuto;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita agli amministratori o ai componenti dell'organo di revisione, se esiste.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il libro dei verbali delle assemblee può essere consultato da tutti i soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti; il Presidente del Consiglio Direttivo è pure Presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina al suo interno del Presidente e Vicepresidente;
- l'esame delle domande di ammissione dei nuovi soci, le delibere di ammissione l'iscrizione e la cancellazione nel libro soci;
- la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- la gestione economica, finanziaria e organizzativa dell'Associazione e tutti gli atti in genere di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione se delegati dall'assemblea.
- la proposta di esclusione dei soci per quanto previsto all'art.10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato, a cura del Presidente, tramite mail o fonogramma contenente l'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio procede alla nomina fra i candidati non eletti, se esistono, secondo l'ordine di priorità definito dal numero di voti ottenuti.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede alla Convocazione dell'Assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consigliere. Il neo consigliere durerà in carica fino a naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorrerà far luogo alla sua integrale rielezione.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentate dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Sono proprie del Presidente le seguenti funzioni:

- rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;

- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente che però non ha, in nessun caso, la rappresentanza legale dell'Associazione.

TITOLO IV - RISORSE

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legali, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

ART. 16 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazioni e compie i relativi atti giuridici.

ART. 17 - Entrate ordinarie

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative;
- donazioni effettuate dai soci e non soci a qualunque titolo;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- contributi eventuali richiesti per la partecipazione alle attività dell'Associazione;
- contributi da enti pubblici e privati per l'attuazione di progetti
- introiti derivanti dallo svolgimento di attività marginali o attività di fundraising.

TITOLO V - RENDICONTO

ART. 18 - Rendiconto annuale

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il trentuno agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, a disposizione di tutti i soci.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro o di un conciliatore accreditato presso un Ente di Conciliazione e scelto dall'Assemblea dei soci.

ART. 21 - Scioglimento

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e il Presidente curerà gli adempimenti in merito.

ART. 22 - Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Adnan Akhbar
Vincenzo De Angelis
Francesco Frenchi
Giovanni Invernizzi
Alessandro Tanassi
Elisa Zuccherosecca



Stampa fiscale (Marca da Bollo) da €16,00. Contiene i dati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, ntrate, 00032954, 00007436, WOLRPO01, 00209298, 27/12/2018, 3, 5868, 200,00, Duecento 100.

Stampa a firma con il nome "Vincenzo De Angelis".